



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E BENEFICI ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del CC n. 67 del 27/11/2008.

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

ART. 1

FINALITA'

1. L'amministrazione comunale di Villanova Mondovì, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento di attuazione dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuovere lo sviluppo.

ART. 2

INTERVENTI DEL COMUNE

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
 - a) Assegnazione di contributi finanziari;
 - b) Concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - c) Prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;

- d) Altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del comune di Villanova Mondovì o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagini del comune quali:
 - a) Enti pubblici;
 - b) Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
 - c) Associazioni non riconosciute ed i comitati;
 - d) Soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal comune di Villanova Mondovì il patrocinio.
2. È escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02/05/1974, n. 195 e art. 4 legge 18/11/1981, n. 659).

ART. 4

SETTORI DI INTERVENTO

1. Il comune di Villanova Mondovì, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favori dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a) Sociale;

- b) Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c) Istruzione;
 - d) Sportivo e ricreativo;
 - e) Turistico;
 - f) Ambientale;
 - g) Dello sviluppo economico e del lavoro;
 - h) Della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli e nei limiti delle risorse allo scopo stanziato, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo e meritevole di sostegno l'autonomo attivarsi di soggetti terzi nei campi socio-assistenziale, umanitario e del volontariato, educativo, della ricerca scientifica e della formazione, di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di promozione e valorizzazione del tessuto economico.

ART. 5

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ANNUALI

1. Le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno delle attività annuali ed eventualmente, in aggiunta, la disponibilità di spazi, strutture, attrezzature e servizi comunali devono essere presentate al Comune entro il 15 novembre dell'anno cui si riferisce l'attività.
2. Si intende per attività annuale quella che si svolge con carattere di continuità nell'arco dell'intero anno solare, indipendentemente dall'eventuale contributo comunale.
3. Le domande, complete di codice fiscale e/o partita IVA, nonché degli elementi di identificazione della persona

legittimata a rappresentare il soggetto richiedente, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo (nel caso non fossero già depositate presso il Comune di Villanova Mondovì) e le eventuali modifiche successive, copia dell'ultimo bilancio approvato (per i soggetti formalmente costituiti);
 - b) Elenco e generalità degli aderenti e di che ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti); eventuale numero degli iscritti o degli atleti;
 - c) Programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo.
 - d) Piano finanziario relativo all'iniziativa (ove necessario);
 - e) Consuntivo dell'attività svolta nell'anno solare precedente e previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo, debitamente approvati dagli Organi statutari;
 - f) Il tipo di beneficio richiesto;
 - g) Dichiarazione circa la regolare costituzione degli organi rispetto alle previsioni statutarie;
 - h) Indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - i) Dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

ART. 6

CONTRIBUTI PER ALTRE ATTIVITA'

1. La definizione dei settori di intervento e di attività di cui al precedente articolo 4 non preclude al comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
4. Il Comune potrà concedere contributi per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.).
5. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici, ai sensi del presente articolo, devono di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.
6. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati.

In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

7. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve avere i medesimi contenuti stabiliti dal precedente articolo 5.

CAPO II

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

ART. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

1. Il comune di Villanova Mondovì opera di trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolanti alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
2. Il comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolanti alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.
4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta ed eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.
5. La Giunta Comunale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accorgimento delle domande di contributo.

ART. 8

CONCESSIONE TEMPORANEA DI BENI MOBILI E IMMOBILI, SPAZI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti.
4. Tale beneficio deve essere iscritto nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

ART. 9

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI – ASSEGNAZIONE

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dal presente regolamento deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
2. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla giunta comunale.

Esaminata l'istruttoria la giunta comunale dispone in merito con formale atto deliberativo.

Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti).

In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa.

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

4. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

ART. 10

PROCEDURA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI – RENDICONTAZIONE

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque di norma entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.
2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In ogni caso copia della documentazione giustificativa dovrà essere tenuta a disposizione per le verifiche a campione che saranno disposte dall'Amministrazione comunale.

3. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà anche internazionale, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.
4. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
5. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
6. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
7. Qualora il comune di Villanova Mondovì risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
8. Qualora, a seguito di controllo, risulti la non veridicità del consultivo verrà disposta la revoca del contributo previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.

ART. 11

CONTRIBUTI ESCLUSI

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività.

In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura dell'ufficio segreteria.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) Cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;

- b) Finalità della concessione;
 - c) Disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d) Importo del contributo e/o del beneficiario economico concesso.
4. Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con al massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio consentendone l'accesso, anche per via telematica.

ART. 13

RAPPORTI E RESPONSABILITA' - ESCLUSIONI

1. Il comune di Villanova Mondovì resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valore nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente

a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

ART. 14

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Villanova Mondovì”*.

ART. 15

COLLABORAZIONI E INCARICHI CON SOGGETTI ESTERNI

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2009. Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla norma.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.....	1
(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241).....	1
CAPO I.....	2
DISCIPLINA GENERALE	2
ART. 1.....	2
FINALITA'	2
ART. 2.....	2
INTERVENTI DEL COMUNE.....	2
ART. 3.....	3
SOGGETTI BENEFICIARI	3
ART. 4.....	3
SETTORI DI INTERVENTO.....	3
ART. 5.....	4
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ANNUALI	4
ART. 6.....	6
CONTRIBUTI PER ALTRE ATTIVITA'	6
CAPO II	7
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI.....	7
ART. 7.....	7
MODALITA' DI EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI.....	7
ART. 8.....	8
CONCESSIONE TEMPORANEA DI BENI MOBILI E IMMOBILI, SPAZI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE	8
ART. 9.....	8
PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI – ASSEGNAZIONE.....	8
ART. 10.....	9
PROCEDURA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI – RENDICONTAZIONE	9
ART. 11	11
CONTRIBUTI ESCLUSI.....	11
CAPO III.....	11
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 12.....	11
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA	11
ART. 13.....	12
RAPPORTI E RESPONSABILITA' – ESCLUSIONI	12
ART. 14.....	13
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE.....	13
ART. 15.....	13
COLLABORAZIONI E INCARICHI CON SOGGETTI ESTERNI	13
ART. 16.....	13
ENTRATA IN VIGORE	13